**Corte di Cassazione Ord. n. 17976 del 3 giugno 2022 – Medici e turni massacranti -** ORDINANZA sul ricorso 18974-2016 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAllINI 11, presso lo studio dell'avvocato CARLO PATRIZI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE PALILLO; - ricorrente - 2022 contro 997 C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 339, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CASSARA', rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SPECCHIALE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 290/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/05/2016 R.G.N. 163/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 6 maggio 2016, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Trapani, a fronte della domanda proposta da R. C. nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, avente ad oggetto la condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento del danno subito a motivo della condotta della stessa, riconducibile ad una ipotesi di mobbing o comunque di violazione dell'art. 2087 c.c., per la quale il C., dirigente medico responsabile della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Pantelleria, era stato costretto a garantire la reperibilità 365 giorni all'anno e sottoposto a turni massacranti a causa della gravissima situazione in cui versava la predetta struttura ospedaliera, danno concretatosi nell'essere stato il C. colpito da infarto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice e sulla scorta della rinnovata CTU che ha ritenuto il trascorso lavorativo del C. concausa efficiente e determinante dell'evento morbigeno, la pretesa risarcitoria meritevole di accoglimento sotto il solo profilo della violazione dell'art. 2087 c.c., non essendo state adottate le misure necessarie a garantire l'integrità fisica del lavoratore ed, in particolare, il potenziamento dell'organico di personale assegnato alla struttura, al fine di consentire al C. la fruizione di adeguati turni di riposo e lo svolgimento di prestazioni lavorative contenute nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva; che per la cassazione di tale decisione ricorre il L'Azienda Sanitaria provinciale di Trapani, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il C.; che l'Azienda ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. nonché dei principi in materia di onere della prova, lamenta l'incongruità logica e giuridica, tenuto conto della consistenza del bacino d'utenza del presidio ospedaliero cui il C. era addetto e della predisposizione morbigena del medesimo, del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al porsi del trascorso lavorativo del C. quale concausa efficiente e determinante dell'evento lesivo della sua integrità fisica, sulla base del quale è giunta a ritenere provati la sussistenza del danno, la nocività dell'ambiente ed il nesso causale tra le stesse intercorrente; che il motivo si rivela infondato, rinvenendo il giudizio espresso dalla Corte territoriale in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il CTU dalla stessa incaricato della rinnovazione della perizia, teso a riconoscere alle modalità di impiego del C. la valenza di concausa efficiente e determinante del grave pregiudizio fisico subito dal medesimo in concorso con il quadro morboso antecedente, valutato come non prevalente rispetto allo stress occupazionale, pieno riscontro nell'accertamento in fatto operato dalla Corte medesima circa l'effettuazione da parte del C. di turni di reperibilità in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal CCNL di comparto e la mancata fruizione di riposi settimanali; che il ricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 marzo 2022.